



**AREA FUNZIONAMENTO**  
**Segreteria Organi di Giustizia**

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM  
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410  
[giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it)  
[giustizia@pec.federmoto.it](mailto:giustizia@pec.federmoto.it)

Proc. n. 15/23

Dec. n. 15/23

Il giorno 21 settembre 2023, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

sul reclamo avanzato dal sig. Carlo FACCHINI, nella qualità di Team manager di "GRADARACORSE", in merito a quanto disposto dal Direttore di Gara preposto alla manifestazione denominata "COPPA FMI 4° round Trofeo Yamaha R3" cod. NAZVE06, svoltasi presso il "Cremona Circuit" di San Martino del Lago il 23 luglio 2023 nei confronti dei piloti del proprio Team, contrassegnati n. 39 e n. 48.

Il G.S.N., letto il reclamo, in uno gli atti allo stesso allegati, nonché i documenti acquisiti in sede istruttoria, tutti allegati agli atti di ufficio,

**OSSERVA**

Il reclamo avanzato dal sig. FACCHINI Carlo per conto del Team "GRADARACORSE", non merita accoglimento.

Va, innanzitutto premesso che l'"istanza di reclamo" non contiene una richiesta di "cambio di classifica" o di revisione della stessa, ma si limita unicamente a censurare il suo aggiornamento, così come effettuato dal Direttore di Gara ed oggetto del comunicato n. 4 delle ore 12,34 (allegato al rapporto di gara).

Invero, il medesimo D.d.G., nell'integrazione al proprio rapporto (datata 25 luglio 2023 e redatta in Mozzate, presumibilmente suo luogo di residenza), ha esposto con estrema chiarezza le ragioni sottese alla decisione da lui stesso adottata e relativa alle penalizzazioni irrogate ai piloti BETTINI Andrea (n. 39) e TRUOIOLO Marco (n. 48), per avere questi ultimi effettuato un sorpasso in regime di bandiera gialla.

Di conseguenza, vi è stato il corretto aggiornamento delle classifiche, in applicazione dell'art. 5.1.4 del Regolamento Velocità, fermo restando che, sul punto, alcuna censura può essere mossa al citato D.d.G., atteso che – come risulta dal video della gara svoltasi al Cremona Circuit, acquisito dal Procuratore Federale e presente agli atti del fascicolo, effettivamente risulta la predetta circostanza del sorpasso in regime di bandiera gialla, effettuato dai piloti poi penalizzati.

Ciò posto, il reclamo va rigettato.


**P.Q.M.**

il Giudice Sportivo Nazionale,

**RIGETTA** il reclamo nei termini di cui in motivazione.

Depositata il 21 settembre 2023  
IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Facchini Carlo;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Procuratore Federale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Direttori di Gara;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Velocità;
- Co. re. Lombardia;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.